

NULLA OSTA TECNICO INCARICATO

Allegato 2 alla deliberazione C.C. nr..... del

Oggetto: nulla osta ai fini dell'attestazione ai sensi dell'art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas in tema di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014

Il sottoscritto Ing. Parmigiani Achille, C.F. PRM CLL 68T08 F952R / P.IVA 01666380033 con studio in Cameri via Monte Bianco n° 24,

PREMESSO CHE

- con determina n° T280 del 03-11-2015 l'Amministrazione comunale di CALTIGNAGA (Novara) ha conferito allo Studio d'Ingegneria Parmigiani Achille l'incarico avente ad oggetto l'assistenza all'Ente concedente per la determinazione del valore di rimborso dell'impianto per la distribuzione del gas metano dovuto al Gestore uscente;
- Erogasmet S.p.A. è la concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di CALTIGNAGA in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 229 del 29/12/1967, atto rep. 921 del 04/10/1991, atto rep. 1312 del 30/10/2003 e atto rep. 1346 del 30/11/2005;
- ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014, il valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo deve essere *“calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”*;
- sempre ai sensi del citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, *“l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara”*;

- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale;
- dette Linee Guida, tra le altre cose, al Capitolo 19 hanno specificato in modo dettagliato le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'ente locale e che quest'ultimo, al verificarsi della condizione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/00, deve trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito anche solo Aeegsi) per la verifica ivi prevista, prevedendo altresì che detta verifica debba essere posta in essere *“secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento”*;
- dette modalità sono state definite dall'Aeegsi con deliberazione 310/2014/R/gas la quale, agli art. 12 e seguenti, detta l'iter procedurale di verifica al quale l'Aeegsi dovrà attenersi;
- l'art. 17 di detta deliberazione n. 310/2014/R/gas prevede espressamente che laddove il Comune, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'Aeegsi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014, attesti che la determinazione del valore di rimborso stabilita congiuntamente con il concessionario è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle citate Linee Guida, il valore di rimborso così definito viene ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari senza necessità di ulteriori verifiche;

CONSIDERATO CHE

- il gestore uscente e l'Amministrazione comunale, nel rispetto ed in attuazione di quanto stabilito dalla normativa appena citata e, più in particolare, delle predette Linee Guida ministeriali, hanno proceduto in contraddittorio alla determinazione del valore di rimborso spettante a Erogasmet S.p.A. in qualità di titolare dell'affidamento e gestore uscente del servizio distribuzione del gas come emerge dal verbale del tavolo tecnico del 21-12-2015;
- al predetto tavolo tecnico, come emerge dal citato verbale, ha preso parte anche il sottoscritto quale consulente dell'Amministrazione comunale il quale, verificato che le parti hanno provveduto a determinare il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente nel rispetto della normativa sopracitata, in adempimento all'incarico ad esso conferito con determina n° T280 del 03-11-2015 ha trasmesso all'Amministrazione comunale apposita relazione in tal senso;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

dichiara che nulla osta a che il Comune di CALTIGNAGA attesti che, ai fini delle valutazioni di sua competenza in sede di definizione del valore di indennizzo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, il medesimo Comune ha agito nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito nel citato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas.

Cameri, lì 22-12-2015

Il Tecnico incaricato

